

Legge regionale 29 ottobre 1997, n.78

L.R. 31 agosto 1994, n. 70 Nuova disciplina in materia di formazione professionale e L.R. 17 luglio 1989, n. 45 Norme per l'esercizio di funzioni in materia di orientamento professionale. Modifiche

Capo I

MODIFICHE DELLA LR 31 AGOSTO 1994, N. 70

ARTICOLO 1

L'art. 9 della Legge regionale 31 agosto 1994, n. 70 e' sostituito dal seguente:

"Art. 9
(Agenzie formative)

1. Ai sensi della presente legge, sono da considerarsi agenzie formative gli organismi finalizzati allo svolgimento di compiti ed all'esercizio di funzioni in materia di formazione professionale.

2. Sono agenzie formative:

- a) i centri di formazione professionale e gli altri organismi costituiti dalle Province per l'esercizio delle funzioni inerenti la formazione professionale, anche congiuntamente ad altre attivita', e con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
- b) gli enti e gli organismi pubblici aventi specifiche finalita' di formazione;
- c) gli enti, comunque denominati, costituiti da organizzazioni rappresentative, a livello nazionale o regionale, dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori e del movimento cooperativo, ed altri enti costituiti senza scopo di lucro ed in possesso dei requisiti di cui al comma 4;

3. Le Province possono stipulare apposite convenzioni per lo svolgimento di corsi di formazione professionale con i soggetti di cui al comma due, lett. b) e c). Analoghe convenzioni possono essere stipulate dalla Regione, nell'ambito delle competenze ad essa riservate ai sensi dell'art. 17.

4. A tal fine i soggetti di cui alla lett. c) devono possedere i seguenti requisiti:

- a) perseguire specifiche finalita' di formazione professionale;

b) disporre di adeguate strutture materiali e organizzative, e di idonee risorse umane e professionali, al fine della ottimale realizzazione degli interventi programmati.

5. Salve le ipotesi disciplinate dai precedenti commi, Enti ed imprese che vi abbiano interesse, assumono il ruolo di Agenzie formative limitatamente ad interventi rivolti al personale di appartenenza, ed a quelli direttamente finalizzati all'inserimento lavorativo degli stessi nella propria organizzazione aziendale, sulla base di accordi sindacali."

ARTICOLO 2

L'art. 10 della LR 70/1994 e' sostituito dal seguente:

"Art. 10

(Corsi riconosciuti e assenso agli Enti pubblici per lo svolgimento di attivita' volontaria di formazione)

1. I corsi realizzati da soggetti diversi da quelli indicati all'art. 9 possono essere riconosciuti purché conformi alla programmazione regionale.

2. I soggetti richiedenti il riconoscimento devono:

- a) avere tra i propri fini quelli di formazione professionale;
- b) disporre di strutture, capacita' organizzative ed attrezzature idonee ai corsi da riconoscere;
- c) applicare gli indirizzi della programmazione didattica regionale per quanto riguarda lo svolgimento dei corsi, i requisiti di ammissione degli allievi ed i requisiti del personale insegnante;
- d) indicare l'ammontare della retta richiesta ad ogni allievo, al fine di valutarne la congruita' ai costi medi degli interventi pubblici dello stesso tipo;

3. L'assenso agli Enti pubblici per lo svolgimento di attivita' volontarie di formazione professionale, di cui all'art. 41, comma 3, del DPR 24 luglio 1977, n. 616, e' concesso alle condizioni previste dal comma 2, lett. a) e b)."

ARTICOLO 3

L'art. 13 della LR 70/1994 e' sostituito dal seguente:

"Art. 13

(Beni acquisiti o prodotti nell'ambito degli interventi)

1. I beni acquisiti o prodotti nell'ambito degli interventi effettuati dalle agenzie formative di cui all'art. 9 e dal soggetto di cui all'art. 17 bis entrano a far parte secondo le

rispettive competenze, del patrimonio disponibile della Regione o delle Province.

2. I beni acquisiti o prodotti nell'ambito degli interventi formativi realizzati da soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, se finanziati con contributo pubblico, entrano a far parte secondo le rispettive competenze, del patrimonio disponibile regionale o provinciale, qualora non vengano alienati entro il termine previsto per la presentazione del rendiconto. Sono fatti salvi i beni di consumo e quelli di modico valore.

3. Le entrate finanziarie, a qualunque titolo realizzate nello ambito ed in connessione con gli interventi formativi di cui ai commi precedenti devono essere evidenziate dal soggetto attuatore nella rendicontazione. Esse, qualora non siano già state considerate in sede di approvazione del progetto finanziato, sono detratte dal finanziamento assegnato".

ARTICOLO 4

1. La lett. c) del comma 3 dell'art. 14 della LR 70/1994 è sostituita come segue:

"c) gli indirizzi dell'attività di ricerca e sperimentazione, anche con riferimento ai rapporti di collaborazione con istituti pubblici e privati e con il soggetto individuato ai sensi del successivo art. 17 bis."

2. Al comma 4 dell'art. 14 della LR 70/1994, nella parte finale, dopo "17" e prima di "20", si aggiunge: "17 bis".

ARTICOLO 5

1. Il comma 2 dell'art. 15 della LR 70/1994, è sostituito come segue:

"2. Lo schema di programma indica altresì le riserve finanziarie finalizzate agli interventi di diretta competenza regionale, distintamente articolate:

- a) per le iniziative da attuarsi in rapporto con il soggetto individuato ai sensi dell'art. 17 bis o nell'ambito di convenzioni con enti e istituzioni pubbliche;
- b) per quelle relative a progetti da attuarsi su proposta di altri soggetti, pubblici e privati;
- c) per quelle connesse ad esigenze straordinarie ed urgenti direttamente finalizzate all'occupazione."

ARTICOLO 6

1. Dopo l'art. 17 della LR 70/1994, è inserito il seguente art.

17 bis:

"Art. 17 bis
(Interventi sperimentali e innovativi)

1. Il Consiglio regionale, nel quadro della programmazione triennale disciplinata dall'art. 14 della presente legge, individua gli ambiti di intervento nei quali si ritiene opportuno procedere alla sperimentazione, nelle forme e con le modalita' previste nei commi seguenti, di specifici prototipi formativi a carattere innovativo.

2. La sperimentazione di cui al comma 1 e' affidata ad un soggetto altamente qualificato che garantisca l'apporto integrato delle seguenti componenti:

- a) agenzie formative;
- b) imprese o consorzi o associazioni di imprese, specificamente qualificate negli ambiti di intervento interessati;
- c) Universita' o singole Facolta', Dipartimenti o Istituti Universitari.

3. La Giunta regionale affida la sperimentazione di cui al comma 1 al soggetto di cui al comma 2, da individuarsi, previa pubblicazione di apposito bando ai sensi delle vigenti normative nazionali e comunitarie; i rapporti tra la Regione e detto soggetto sono disciplinati da apposita convenzione."

ARTICOLO 7

1. La lett. c) del comma 3 dell'art. 18 della LR 70/1994 e' sostituita come segue:

"c) affidandone la realizzazione, nell'ambito delle convenzioni a tal fine stipulate, al soggetto individuato ai sensi dell'art. 17 bis della presente legge."

ARTICOLO 8

1. L'art. 6 della LR 70/1994 e' abrogato.

2. Fino al 31 dicembre 1997 restano operanti i Centri di interesse regionale gia' disciplinati dall'abrogato art. 6, ed operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Regione, fino e non oltre il termine fissato dal comma 2, potra' procedere ad affidare al C.I.R. Ulteriori interventi, in conformita' con il vigente Piano regionale triennale per la formazione professionale.

Capo II

MODIFICHE DELLA LR 17 LUGLIO 1989, N. 45 "NORMA PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI IN MATERIA DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE"

ARTICOLO 9

L'art. 3 della LR 17 luglio 1989, n. 45 e' cosi' sostituito:

"Art. 3

(Piano regionale triennale per l'orientamento)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sulla base delle determinazioni del Programma regionale di sviluppo e degli altri strumenti della programmazione regionale, sentite le Province e i soggetti maggiormente interessati, approva il Piano regionale triennale per l'orientamento professionale.

2. Il Piano regionale indica gli obiettivi e le strategie dell'intervento regionale e le risorse che si prevede di destinare.

3. Il Piano triennale stabilisce in particolare:

- a) gli obiettivi e le priorit  relative alle tipologie di intervento;
- b) le metodologie e gli strumenti da attivare per il conseguimento degli obiettivi;
- c) i criteri e gli strumenti essenziali per il monitoraggio, la valutazione e il controllo dei risultati dell'attivit ;
- d) i criteri per la localizzazione delle strutture territoriali per l'orientamento di cui all'art. 6;
- e) le modalit  di coordinamento fra gli interventi regionali di cui all'art. 1, comma 2;
- f) i criteri generali di raccordo con i soggetti territoriali pubblici e privati che operano nell'ambito delle finalit  della presente legge;
- g) i criteri, anche in fasce percentuali, per la ripartizione e l'impiego delle risorse finanziarie in relazione agli obiettivi indicati;
- h) le risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi regionali.

4.

Il Piano triennale puo' contenere ulteriori prescrizioni, indirizzi e direttive rivolte alla Giunta regionale e alle Province in relazione alle rispettive competenze previste dalla presente legge per la formazione e l'attuazione del programma di attivit  di cui all'art. 4.

5. La Giunta regionale puo' proporre al Consiglio eventuali aggiornamenti annuali del Piano triennale da approvarsi con le procedure di cui al comma 1."